



11710/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CV 111

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Rel. Presidente -

FALLIMENTO

Dott. MAURO DI MARZIO

- Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Ud. 13/03/2018 - CC

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

R.G.N. 601/2017

Dott. MASSIMO FALABELLA

Consigliere -

Cea. MFO
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 601-2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

- *ricorrente* -

contro

MANTOVANA 1986 CREDITO COOPERATIVO S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

- *controricorrente* -

h

contro

FALLIMENTO N.20/2009 DELLA PRIMAMODA SAS DI
PRIGNACCHI ALBERTO E C.;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di MANTOVA, depositato il
28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.

h

La Corte,

Rilevato che:

Con decreto del 28/10/2016, il Tribunale di Mantova ha respinto il reclamo proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena avverso il decreto del 26/8/2016, con cui il G.D. del fallimento Primamoda s.a.s. aveva dichiarato inammissibile ex art.110, comma 3, legge fall., il reclamo avverso il progetto di distribuzione comunicato dal curatore il 10/5/2016.

La Banca sosteneva l'estinzione dell'ipoteca di primo grado iscritta da Mantovabanca 1896 in quanto non rinnovata e chiedeva che venisse considerata di primo grado l'ipoteca iscritta da essa banca, con ogni effetto conseguente in sede di distribuzione delle somme.

Il Giudice del merito ha inteso rendere applicazione del principio espresso nelle pronunce del S.C. 7570/2011 e 13940/2016, secondo cui alla data della domanda di ammissione al passivo, l'iscrizione di ipoteca non deve avere superato il ventennio, e se è così, l'efficacia dell'iscrizione permane per tutto il tempo della procedura.

Ricorre Banca Monte dei Paschi di Siena sulla base di un unico articolato motivo.

Si difende la sola Mantovabanca 1896 Credito cooperativo s.c.; non svolge difese il Fallimento.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

Il ricorso è inammissibile, ex art. 360 bis n.1 cod.proc.civ.

Ed infatti, il Tribunale ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, né i rilievi di cui al ricorso inducono ad una rimediazione del principio espresso nelle pronunce 7570/2011 e 13940/2016, secondo cui, in tema di ripartizione dell'attivo nel fallimento, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 legge fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale

distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria; ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo nè il titolo ipotecario, nè il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione, in quanto in materia non opera l'istituto della prescrizione, e dunque dell'ipotizzabilità della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo invece sufficiente, perchè la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura; in questo modo l'istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale nè ha più il potere o l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilità una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l'espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita è disposta su iniziativa del curatore.

E le critiche della ricorrente, fondamentalmente intese a censurare detta interpretazione per attribuire al giudicato endofallimentare efficacia di intangibilità superiore al giudicato vero e proprio e per violare il principio della *par condicio creditorum*, partono da una lettura non adeguata e parziale dell'orientamento sopra riportato, che è basato sulla specificità dell'esecuzione concorsuale.

L'orientamento consolidato, non scalfito dalle argomentazioni della ricorrente, non consente ~~o~~ la chiesta rimessione al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di rimettere la questione alle Sezioni unite ex art. 374, comma 2, ultima parte, cod.proc.civ.

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiarato inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese,

liquidate in euro 6000,00, oltre euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 13 marzo 2018

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 14 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

